



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 3398] Progetto per la produzione di biocarburanti presso la raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project-Step 2). Decreto VIA/AIA n. 218 del 7 agosto 2017
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla prescrizione: A.5)
<i>ID Fascicolo</i>	3777
<i>Proponente</i>	Eni S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2574 del 12 dicembre 2017

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale n. 218 del 7 agosto 2017, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project-Step 2), presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione A.5) del citato decreto, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, che prevede: “*Dovrà essere definito dal Proponente un Piano di Monitoraggio Ambientale relativo, in particolare, alla fase di cantierizzazione redatto in continuità con il PMC allegato al presente parere. Tale piano dovrà, tra l'altro, indicare le campagne di monitoraggio durante le fasi di cantiere, in particolar modo per il clima acustico e l'atmosfera. Tali campagne dovranno tenere conto del cronoprogramma delle attività che il Proponente dovrà presentare alla Regione Sicilia, al Comune di Gela e all'ARPA Sicilia prima dell'inizio dei lavori*”;

VISTA la nota prot. prot. RAGE/AD/584/T del 17 ottobre 2017, acquisita al prot. 24528/DVA del 25 ottobre 2017, con cui la società Raffineria di Gela S.p.A. ha trasmesso la documentazione ai fini dell'ottemperanza alla sopra detta prescrizione A5) di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 218 del 7 agosto 2017;

VISTA la nota prot. 25135/DVA del 31 ottobre 2017 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2574 del 12 dicembre 2017, costituito da 7 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.5) del decreto di compatibilità ambientale n. 218 del 7 agosto 2017 relativo al progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project-Step 2), presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.A..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)